



**Liceo Classico e Musicale
Statale "B. Zucchi" Monza**

**Circ.n.033
a.s. 2013/14**

OGGETTO: Dipendente assente per infortunio causato da terzi. Azione di rivalsa.

**Al Personale Docente
Al personale ATA
Al sito
Al portale**

Come è noto, l'assenza per malattia del dipendente infortunato causata dal fatto illecito del terzo impedisce al dipendente di adempiere all'obbligo della prestazione della propria attività lavorativa. Pertanto l'Amministrazione si trova ad essere danneggiata sia per la mancata prestazione lavorativa del dipendente infortunato sia per la retribuzione che è comunque tenuta a corrispondere al dipendente medesimo per l'intera durata della sua assenza per malattia.

Il C.C.N.L. Comparto "Scuola" 29/11/2007 all'art. 17, c. 17 ed il C.C.N.L. per l'Area V della Dirigente Scolastica del 11/4/2006 all'art. 25, c. 10 disciplinano espressamente le ipotesi di assenza per malattia del Personale docente e A.T.A. nonché del Personale Dirigente scolastico dovuta ad infortunio causato da comportamento illecito di terzi.

In conseguenza di un infortunio causato (anche al di fuori del rapporto di lavoro) dal fatto illecito di terzi, il dipendente che sia stato risarcito dal terzo responsabile del fatto lesivo ovvero dalla Assicurazione di quest'ultimo vincolata in via solidale con lo stesso, è obbligato a restituire all'Amministrazione la somma ottenuta a titolo di risarcimento della retribuzione, fino a completa copertura dell'ammontare dei compensi dalla stessa erogati, comprensivi degli oneri riflessi.

Con tali norme si vuole evitare che il dipendente percepisca sia la retribuzione da parte dell'Amministrazione che il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ovvero dalla Assicurazione di quest'ultimo vincolata in via solidale con lo stesso.

L'Amministrazione da parte sua, per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, può agire sia nei confronti del proprio dipendente chiedendo la restituzione della somma eventualmente percepita a titolo di retribuzione durante l'assenza per malattia, comprensiva degli oneri riflessi, qualora questi abbia già ottenuto il risarcimento comprensivo della retribuzione dal terzo responsabile ovvero dalla Assicurazione di quest'ultimo vincolata in via solidale con lo stesso, sia verso il terzo responsabile dell'infortunio ovvero verso la Assicurazione di quest'ultimo vincolata in via solidale con lo stesso.

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l'avvenuta comunicazione agli alunni.



Liceo Classico e Musicale
Statale "B. Zucchi" Monza

Circ.n.033
a.s. 2013/14

OGGETTO: Dipendente assente per infortunio causato da terzi. Azione di rivalsa.

Si precisa che in caso di assenza per malattia dovuta ad infortunio causato da terzi, lo stesso Personale è tenuto a segnalare, tempestivamente e per iscritto mediante l'allegato modulo, allo scrivente Dirigente Scolastico (A. A. Vincenzo Pizzolato - Ufficio Personale):

- a. le modalità dell'accaduto;
- b. le generalità del terzo responsabile;
- c. la compagnia di assicurazione del terzo responsabile;
- d. se è stato avviato nei confronti del terzo responsabile un procedimento per il risarcimento del danno;
- e. ogni altra informazione utile per poter consentire al Dirigente Scolastico di operare per ottenere il risarcimento del danno subito all'Amministrazione.

Tale segnalazione consente all'Amministrazione l'esercizio dell'azione diretta per il risarcimento del danno subito in relazione alla mancata prestazione di lavoro del dipendente a causa dell'infermità conseguente all'infortunio.

Si rammenta, infine, a tutto il Personale in indirizzo che: la segnalazione del fatto lesivo causato da terzi e la comunicazione dei dati sopra riportati, sono obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dalle sopra indicate disposizioni contrattuali; fermo restando quanto sopra, in mancanza di tempestiva e rituale segnalazione da parte del dipendente interessato, sarà comunque obbligo dello scrivente effettuare, anche sulla base di informazioni sommariamente assunte, tutti i necessari accertamenti presso gli Uffici e gli Enti competenti al fine di accertare l'eventuale esistenza di responsabilità a carico di terzi e di potere conseguentemente esercitare l'azione di rivalsa.

Alla presente si allega modulistica all'uopo predisposta.

Monza, 25/10/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Di Rienzo